

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

79.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 14 MARZO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACERBO

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42. (1838)	1639
GERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.	
Proroga per tutta la durata dello stato di guerra, e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, per la riduzione delle spese relative ai servizi civili in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione. (<i>Approvato con modificazione</i>). (1844)	1640
BOLZON, <i>Relatore</i> .	

nise, Bibolini, Borgatti, Genzato, Colombati, Fabbrici, Frignani, Lantini, Masetti e Mazzini; è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Arcidiacono.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42. (1838)

GERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che il provvedimento ha per oggetto la conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, con il quale furono stabilite maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42. L'importo complessivo di tali maggiori assegnazioni è di circa 4 miliardi e 200 milioni di lire, di cui tre miliardi per la erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Altri trecento milioni sono assegnati al Ministero

La riunione comincia alle 9.30.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Arlotti, Arme-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

delle finanze con la motivazione, a suo parere, alquanto involuta: « per ulteriori occorrenze relative alla reintegrazione dei maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali ed all'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabili necessità del Paese ».

Ritiene che si tratti di reintegrazione da parte dello Stato.

Le altre variazioni di maggior rilievo sono le seguenti: 60 milioni per assegnazione straordinaria al Partito Nazionale Fascista per occorrenze relative a funzioni di interesse pubblico e di carattere sociale connesse allo stato di guerra; 74 milioni e mezzo per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale dipendenti dallo stato di guerra; 50 milioni per somma da anticipare all'Istituto per i cambi con l'estero per l'attuazione di provvedimenti intesi ad agevolare l'approvvigionamento alimentare della Grecia; 100 milioni a favore degli Enti comunali di assistenza per prestazioni straordinarie dipendenti dallo stato di guerra; 20 milioni per spese straordinarie inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra; 50 milioni per occorrenze relative ai servizi civili del territorio del Montenegro; 30 milioni per rimborso ai Comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi alimentari e industriali; 150 milioni per lavori di protezione antiaerea e per i servizi relativi alla protezione stessa; 120 milioni al Ministero delle comunicazioni per la gestione del naviglio noleggiato o requisito.

Considera documentate tutte queste maggiori assegnazioni dovute alle esigenze di guerra, e propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE circa l'assegnazione dei trecento milioni al Ministero delle finanze non ritiene che si tratti della reintegrazione dei prezzi del grano e delle barbabietole. Per questi prodotti infatti è stato provveduto a parte.

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, pensa che si riferisca ad altre partite.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga per tutta la durata dello stato di guerra, e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, per la riduzione delle spese relative ai servizi civili in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione. (1844)

BOLZON, *Relatore*, osserva che, allo scopo di ridurre le spese civili in vista delle eccezionali esigenze determinate dallo stato di guerra, con la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, fu autorizzata la revisione di vari stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e in quelli delle aziende statali con ordinamento autonomo. Disposizioni analoghe furono stabilite con la legge medesima per gli Enti pubblici locali, nei quali fu anche sancito il divieto di deliberare nuove spese di carattere straordinario che non fossero state riconosciute indilazionabili dal Ministero dell'interno. Fu data anche facoltà ai singoli Ministri, nella rispettiva competenza, di adottare provvedimenti intesi alle stesse finalità nei confronti degli altri Enti da essi dipendenti.

L'efficacia di detta legge fu limitata al 30 giugno 1941-XIV. Permanendo lo stato di guerra, si è reso necessario addivenire ad una proroga delle citate disposizioni, e a ciò provvede il disegno di legge in esame che, all'articolo uno, dispone la proroga per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di essa dell'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, primo comma, 3 e 4 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769.

L'articolo 2 stabilisce le modalità per la determinazione dell'ammontare degli impegni che potranno essere assunti in ciascun esercizio finanziario a carico delle autorizzazioni di spesa risultanti da leggi e disposizioni particolari e dà facoltà di procedere alla revisione anche delle autorizzazioni disposte con provvedimenti emanati posteriormente all'entrata in vigore della legge 21 giugno 1940-XVIII.

L'articolo 3 stabilisce al primo comma che il preventivo riconoscimento dell'indilazionabilità di nuove spese per opere pubbliche a carico dei bilanci degli Enti ausiliari sarà effettuato dal Ministero dell'interno d'intesa con quello dei lavori pubblici.

Il Governo ha proposto la soppressione di questo comma, che ha riferimento al programma dei quattro miliardi di opere pubbliche, già elaborato, e per l'esecuzione del

quale è stato già previsto l'intervento del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello delle finanze.

Il secondo comma dell'articolo 3 stabilisce che le deliberazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della indicata legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, da sottoporre all'approvazione degli organi di tutela e di controllo, dovranno adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

All'articolo 3 il Governo ha proposto la soppressione del primo comma.

(È approvata — Si approvano l'articolo 3 così emendato e l'articolo 4).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 10.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42. (1837)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

Proroga per tutta la durata dello stato di guerra, e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, per la riduzione delle spese relative ai servizi civili in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione. (1844)

ART. 1.

L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 - primo comma - 3^e e 4 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sulla riduzione delle spese relative ai servizi civili, in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione, è prorogata per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

ART. 2.

L'ammontare degli impegni che potranno essere assunti in ciascun esercizio a carico delle autorizzazioni indicate all'articolo 1 - nn. 2 e 3 - della suddetta legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sarà stabilito, di volta in volta, con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge medesima.

Analogamente potrà provvedersi per le autorizzazioni disposte con provvedimenti emanati posteriormente all'entrata in vigore di tale legge.

ART. 3.

Le deliberazioni di cui all'articolo 3 - quarto comma - dell'indicata legge n. 769, da sottoporre all'approvazione degli organi di tutela e di controllo, dovranno adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.